COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **Adesione all'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.).**

L'anno **duemila quindici**, addì **sette** del mese di **Luglio**, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Civetta Orazio – Sindaco	Presente
Fanelli Luigi	Presente
D'Egidio Italo	Presente
Buccigrossi Carmine	Presente
D'Addario Domenico	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona Casolino,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 6 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Civetta Orazio, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al **n. 6** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: " **Adesione all'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.)**";

- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabili del Servizio, ai sensi di legge;

- Udita l'esposizione dell'argomento di cui a questo punto dell'ordine del giorno effettuato dal Sindaco;

- A voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di rendere, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000.

Del che il presente verbale.

COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: IL SINDACO

Oggetto: **Adesione all'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.)**

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Lì, 30.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Casolino Simona

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì, 30.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele Coralbo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì, 30.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig. La Marca Walter

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 147 del D. Lgs. 03/04/2006, n.152, così come modificato dall'articolo 7 del D.L.12/09/2014, n. 133, prevede:

a) "comma 1. [...]Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1".

b) "1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

- L'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), recita:

"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi [...]".

PRESO ATTO CHE:

- per l'effetto di quanto richiamato in precedenza la Regione Molise, con delibera di Giunta n.285 del 15.06.2015, ha istituito l'Ente di governo dell'ambito per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e patrimoniale;
- i Comuni compresi nell'unico ambito territoriale ottimale del Molise, corrispondente all'intero territorio regionale, partecipano obbligatoriamente all'E.G.A.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato;
- L'E.G.A.M. è costituito dai seguenti organi: Presidente, Comitato d'Ambito, Direttore, Assemblee territoriali di Bacino;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- Ciascun Comune, fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, concorre al fondo di dotazione in proporzione alla popolazione residente, come risulta dall'annuale aggiornamento ISTAT;
- In applicazione del succitato criterio la quota di partecipazione all'E.G.A.M. a carico del Comune di Ripabottoni sarà successivamente determinata sulla base dei bilanci dell'Ente di governo ed in considerazione della contribuzione regionale;

P R O P O N E

1. Di aderire all'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.) di cui alla D.G.R. n. 285 del 15.06.2015;

2. Di prendere atto che, dal punto di vista economico-finanziario:

- Ciascun Comune, fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, concorre al fondo di dotazione dell'E.G.A.M. in proporzione alla popolazione residente, come risultante dall'annuale aggiornamento ISTAT.
- In applicazione del succitato criterio la quota di partecipazione all'E.G.A.M. a carico del Comune di Ripabottoni sarà successivamente determinata sulla base dei bilanci dell'Ente di governo ed in considerazione della contribuzione regionale.

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

IL PRESIDENTE
Civetta Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona Casolino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 270 Registro delle pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 09 Luglio 2015 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Lì, 09 Luglio 2015

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Amoruso Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona Casolino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Simona Casolino

Allegato "A"

Disciplinare di organizzazione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM)

Art. 1
Finalità

1. In attuazione della vigente normativa nazionale, il presente disciplinare detta nuove disposizioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, con esclusione, del servizio pubblico di rilevanza strategica di gestione dei grandi invasi, di captazione e grande adduzione delle risorse idriche ad usi plurimi attualmente gestito dall'Azienda Speciale regionale "Molise Acque".
2. Con il presente disciplinare, in particolare, vengono disposte:
   a) la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato;
   b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale nonché i loro rapporti con la Regione.

Art. 2
Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale, così come disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.
2. La Giunta regionale verifica l'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne informa il Consiglio regionale con modalità che verranno definite con distinta regolamentazione.

Art. 3
Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM) e organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. É istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale del Molise, al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale.
2. Le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, di cui al D. Lgs. n. 152/2006, parte III, sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito del Molise.
3. L'ordinamento dell'Ente di governo è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'adozione del presente disciplinare, è approvata a maggioranza dal Comitato d'ambito di cui al successivo articolo 7.
4. L'Ente di governo è titolare di un proprio patrimonio costituito:
   a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:
      1) trasferimenti di ciascun comune ricadente nell'ambito;
      2) trasferimenti deliberati dalla Regione;
   b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
   c) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

5. Le spese per il funzionamento dell'EGAM gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato secondo le modalità individuate dall'autorità competente.
6. Fino alla determinazione della tariffa d'ambito i costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Ente di governo dell'ambito fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione, definite in termini di popolazione residente secondo l'annuale aggiornamento ISTAT.

Art. 4
Funzioni della Regione

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni dei piani di tutela e di gestione delle acque, la Regione individua:
   a) gli interventi strategici di interesse regionale;
   b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito l'EGAM;
   c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b).
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'Ente di governo dell'ambito è obbligato a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta, agli Uffici regionali competenti per la gestione del Servizio Idrico Integrato, i dati che si rendono necessari.

Art. 5
Organi dell'Ente di governo dell'ambito del Molise

1. Sono organi dell'Ente di governo dell'ambito del Molise:
   a) Il Presidente;
   b) il Comitato d'ambito;
   c) Il Direttore;
   d) le Assemblee territoriali di Bacino.
2. Ai fini delle deliberazioni del Comitato d'Ambito e delle Assemblee territoriali di Bacino, di cui ai successivi articoli, ciascun rappresentante di diritto o eletto concorre alle deliberazioni dell'organismo di appartenenza in proporzione alla popolazione residente del Comune o del Bacino ottimale rappresentati come risultante dall'annuale aggiornamento ISTAT.
3. Il Bacino ottimale definito all'interno del presente disciplinare corrisponde alla definizione di Ambito ottimale di cui alla Deliberazione di Giunta 17 febbraio 2015, n. 80 individuato per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte degli enti locali. In caso di revisione degli Ambiti da parte della Regione, il Comitato d'ambito provvederà al recepimento delle modifiche.
4. Le deliberazioni degli organismi dell'EGAM sono adottate a doppia maggioranza, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata. L'elezione del Presidente dell'EGAM è adottata con la sola maggioranza numerica.

Art. 6
Il Presidente

1. Il Presidente dell'EGAM è eletto tra i componenti sindaci del Comitato d'ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha funzioni generali di impulso, indirizzo e coordinamento degli organi e delle attività dell'Ente di governo dell'ambito.

3. Il Comitato d'ambito può eleggere tra i suoi membri e con gli stessi criteri, un Vice-Presidente con funzioni vicarie, che dura in carica tre anni.

Art. 7
Comitato d'ambito

1. Il Comitato d'ambito è formato da:

   a) i sindaci dei Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli;
   b) nove componenti scelti tra i sindaci espressione di ciascun Bacino ottimale di cui all'art. 5, comma 3;

   A tali fini il Bacino denominato Alto Medio Sannio di cui alla Deliberazione di Giunta 17 febbraio 2015, n. 80 è suddiviso nei seguenti due Ambiti:

   - Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio);
   - Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio).

   Alle sedute del Comitato d'ambito è invitato a partecipare il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

2. I nove sindaci componenti del Comitato d'ambito di cui al precedente comma 1, lettera b) sono eletti entro trenta giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione; ciascun sindaco componente del Comitato può delegare un assessore o un consigliere del medesimo Comune a cui appartengono. I Bacini comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli eleggono il proprio rappresentante senza il voto degli stessi Comuni.

3. I sindaci componenti del Comitato d'ambito durano in carica tre anni e permangono nell'incarico fino alla scelta dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato d'ambito, l'Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza provvede alla scelta del sostituto, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.

4. Ai fini dell'elezione del rappresentante di Bacino in seno al Comitato d'Ambito, le Assemblee territoriali sono convocate, per la prima volta, entro trenta giorni dalla comunicazione regionale del raggiungimento delle adesioni utili alla formale costituzione degli organi dell'EGAM dal sindaco del Comune capofila, individuato come tale quello con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento. In caso di mancata convocazione il Commissario di cui all'art. 14 provvede in sostituzione. Ove l'Assemblea territoriale non provveda all'elezione del proprio rappresentante in seno al Comitato d'Ambito entro trenta giorni dalla prima seduta il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Bacino ottimale previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, nominando uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino territoriale di riferimento.

5. In caso di scadenza del mandato o di decadenza dalla carica del componente del Comitato d'Ambito, senza che l'Assemblea territoriale abbia provveduto entro sessanta giorni alla scelta del proprio rappresentante nel Comitato stesso, quest'ultimo provvede in sostituzione dell'Assemblea territoriale, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, nominando uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino territoriale di riferimento.

6. Il Comitato d'ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM In particolare provvede:

a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'EGAM, sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione;
b) all'approvazione e aggiornamento del Piano di ambito tenuto conto delle proposte formulate dalle Assemblee territoriali di cui all' articolo 10 e degli indirizzi della Regione e delle Autorità di distretto idrografico territorialmente interessate;
c) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
d) alla determinazione della tariffa del servizio di cui al D. Lgs. n. 152/2006 da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale tenendo in considerazione anche le eventuali osservazioni espresse dalle Assemblee territoriali di cui all'articolo 10;
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
h) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
i) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna Assemblea territoriale può proporre, e alla quantificazione delle stesse;
j) alla nomina del Direttore dell'EGAM, d'intesa con il Presidente della Regione, e del revisore unico dei conti;
k) alla formulazione di indirizzi al Direttore per l'amministrazione dell'EGAM;
l) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore;
m) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 3.

7. Il Comitato d'ambito, nello svolgimento delle sue funzioni, valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa motivazione.
8. Le sedute del Comitato d'ambito sono valide quando sia presente la maggioranza numerica dei componenti.

Art. 8
Direttore dell'EGAM

1. Il Direttore è l'organo di amministrazione dell'EGAM ed è nominato dal Comitato d'Ambito, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea, di alta professionalità e comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private.
2. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dallo statuto.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato d'ambito ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 4 maggio 2015, n.8.
4. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'EGAM.
5. Alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
7. L'incarico di Direttore è revocato dall'EGAM, oltre che nei casi previsti dal contratto di lavoro, anche in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal Comitato d'Ambito ai sensi

dell'articolo 7, su proposta dello stesso Comitato d'Ambito, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 9
Funzioni del Direttore dell'EGAM

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
   a) all'affidamento del servizio;
   b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
   c) al controllo sulle attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché alla determinazione a consuntivo dei conguagli tariffari e all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' articolo 152, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
   d) all'approvazione dei progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
   e) alla predisposizione della relazione annuale di cui al comma 3 del presente articolo;
   f) alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato d'Ambito;
2. Il Direttore dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
   a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'EGAM;
   b) all'adozione dei bilanci dell'Ente;
   c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Direttore provvede alla predisposizione di una relazione annuale da inviare al Comitato d'ambito per la relativa approvazione.

   La relazione approvata è trasmessa ai Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli e ai Comuni capofila di ciascuna Assemblea territoriale, nonché alla Giunta regionale.

   La relazione illustra: a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati; b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi; c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti; d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.
4. Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore, la rappresentanza legale dell'EGAM è attribuita al Presidente del Comitato d'ambito.

Art. 10
Assemblee territoriali di Bacino

1. L'ambito territoriale ottimale del Molise per il servizio idrico integrato è ripartito nei Bacini ottimali come individuati dalla Deliberazione di Giunta 17 febbraio 2015, n. 80 per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte degli enti locali. Ai fini del presente atto la delimitazione di cui innanzi va intesa così come definita dall'art. 7 del presente disciplinare.
2. In ciascun Bacino ottimale è istituita una Assemblea territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o consiglieri delegati, dei comuni ricadenti nel Bacino stesso.
3. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:
   a. eleggere il proprio rappresentante nel Comitato d'Ambito;
   b. proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;

c. formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
d. formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di gestione.

4. Le Assemblee territoriali esprimono parere obbligatorio sugli atti fondamentali di pianificazione proposti dal Comitato d'ambito.
5. L'Assemblea territoriale è presieduta dal sindaco del Comune capofila, individuato come tale quello con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento, che provvede anche alla sua convocazione.
6. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento. In seconda convocazione le Assemblee territoriali deliberano con gli stessi criteri, a maggioranza dei presenti.
7. Qualora l'Assemblea territoriale non adotti uno degli atti di competenza entro quarantacinque (45) giorni dalla richiesta del Comitato d'ambito, il Direttore, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro quindici (15) giorni, provvede ad adottare gli atti.

Art. 11
Disposizioni sulle forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

1. L'Ente di governo d'Ambito del Molise, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente disciplinare, promuove e garantisce forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.
2. E' istituita la Consulta idrica, composta da rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché da rappresentanti dei movimenti per l'acqua.
3. Il Comitato d'Ambito e le Assemblee territoriali, su particolari atti connessi alla tutela degli utenti e dell'ambiente, possono attivare un percorso di consultazione che si conclude con la formulazione di un parere da parte della Consulta idrica.
4. Lo statuto dell'EGAM disciplina i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta idrica.

Art. 12
Personale dell'Ente di governo dell'ambito del Molise

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative, nella fase di avvio dell'Ente di governo dell'Ambito, è costituito un Ufficio Speciale con personale scelto tra quello in servizio a tempo indeterminato presso la Regione Molise, le Province di Campobasso e Isernia e gli altri Enti locali territoriali, tra cui anche quelli oggetto di procedimento di riordino ai sensi della normativa nazionale vigente.
2. Successivamente il personale dei medesimi Enti può essere trasferito in via definitiva presso lo stesso Ente di governo dell'ambito.
3. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio Speciale sono a carico della Regione.

Art. 13
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili e nominato dal Comitato d'ambito secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.

Art. 14
Disposizioni transitorie alla costituzione dell'Ente di governo dell'ambito

1. Entro sette giorni dall'adozione del presente disciplinare, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario, che opera nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore.
2. Il commissario straordinario dispone di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'ambito, ovvero esercita i poteri che in base alla normativa vigente spettano all'Ente di governo, assumendo i necessari provvedimenti per assicurare il regolare svolgimento delle sue attività.

Art. 15
Potere sostitutivo della Regione

1. Qualora gli enti locali non aderiscano all'Ente di governo dell'ambito del Molise entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente disciplinare, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori 30 giorni, i poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.
2. Nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione istituzionale, nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito del Molise nell'adozione di atti obbligatori per legge o indispensabili al funzionamento dell'Ente stesso, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.